



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'istruzione superiore

IL RETTORE

VISTI:

- la legge n. 33 del 12 aprile 2022 che reca disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore;
- il D.M. n. 930 del 29.7. 2022, che disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio presso le università;
- il D.M. n. 933 del 2.8.2022 che detta disposizioni volte a consentire la contemporanea iscrizione a due corsi del sistema AFAM oppure a un corso presso una istituzione AFAM e contemporaneamente a un corso presso una università;

RICHIAMATI:

- lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo;
- il *Regolamento Didattico di Ateneo* che all'art. 21, comma 8, consente la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla normativa vigente nelle modalità definite in via regolamentare;

PRESO ATTO delle FAQ predisposte dal MUR per chiarire vari aspetti disciplinati dalla legge 33/2022 e dai DD.MM. n. 930 e n. 933 del 2022 e rendere uniforme l'applicazione della normativa da parte degli atenei e delle istituzioni AFAM;

RITENUTO necessario, come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, disciplinare con apposito regolamento interno le modalità di gestione della contemporanea iscrizione a due corsi di studio;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 28.1.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 29.1.2025 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il testo del *Regolamento per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'istruzione superiore*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua emanazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il **Regolamento per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'istruzione superiore** come da testo approvato dal Senato Accademico del 28.1.2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 29.1.2025.

Art. 2

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".



Art. 3

Il Regolamento per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'istruzione superiore è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

SOMMARIO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Corsi per cui è consentita la contemporanea iscrizione

Art. 3 - Requisiti per la contemporanea iscrizione

Art. 4 - Ulteriori condizioni relative all'obbligo di frequenza

Art. 5 - Modalità di presentazione della richiesta di contemporanea iscrizione

Art. 6 - Valutazione della richiesta di contemporanea iscrizione

Art. 7 - Benefici per il diritto allo studio

Art. 8 - Contribuzione universitaria

Art. 9 - Riconoscimento delle attività formative

Art. 10 - Modalità di agevolazione dell'iscrizione contemporanea

Art. 11 - Sospensione dagli studi e rinuncia

Art. 12 - Norme di rinvio

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'utilizzo della forma maschile in questo documento, adottato unicamente a scopo di semplificazione, è da intendersi riferito in maniera inclusiva, senza alcuna discriminazione di genere.
2. Il presente Regolamento per la contemporanea iscrizione a due corsi di studio dell'istruzione superiore (d'ora in avanti indicato come "Regolamento") detta disposizioni per l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio in ottemperanza alla legge n. 33 del 12 aprile 2022.



3. L'iscrizione contemporanea è consentita presso istituzioni italiane oppure istituzioni italiane ed estere.

Art. 2

Corsi per cui è consentita la contemporanea iscrizione

1. È consentita la contemporanea iscrizione ai seguenti corsi:
 - due corsi di laurea o di laurea magistrale, anche a ciclo unico;
 - un corso di laurea e un corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico;
 - un corso di laurea, triennale o magistrale, anche a ciclo unico e un corso di dottorato di ricerca;
 - un corso di laurea, triennale o magistrale, anche a ciclo unico e un corso di master;
 - un corso di laurea, triennale o magistrale, anche a ciclo unico e un corso di specializzazione non medica;
 - due corsi di master;
 - un corso di master e un corso di specializzazione;
 - un corso di dottorato di ricerca e un corso di specializzazione.
 - un corso di dottorato di ricerca e un corso di master.
2. È consentita inoltre la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale o magistrale, e corsi di perfezionamento; master e corsi di perfezionamento; corsi di dottorato di ricerca e corsi di perfezionamento; corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento.
3. Lo studente contemporaneamente iscritto a due corsi di studio può essere iscritto anche a corsi singoli, non configurandosi questi ultimi come corso di studio.
4. È consentita, nel limite di due iscrizioni, la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM.
5. In caso di iscrizione a un corso di studio internazionale che porti al conseguimento di titoli doppi o multipli con Atenei esteri prevale la disciplina vigente in materia e pertanto non è consentita l'iscrizione contemporanea ad altro corso di studio. Lo studente che risulta iscritto contemporaneamente a due corsi di studio non può pertanto optare per i percorsi formativi internazionali che prevedono il rilascio di un titolo doppio o multiplo, eventualmente previsti nei due corsi di studio.
6. Lo studente che è iscritto ad un corso di studio che prevede il rilascio di un *joint degree* con altro Ateneo estero può invece beneficiare della contemporanea iscrizione ad un altro corso di studio.

Art. 3

Requisiti per la contemporanea iscrizione

1. La valutazione della sussistenza di contemporanea iscrizione è da effettuarsi con riguardo all'anno accademico di iscrizione.
2. La contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, è consentita qualora i due corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, valutato il piano di studio.
3. È possibile l'iscrizione a due master, purché non si tratti dello stesso corso di master e compatibilmente con gli obblighi di frequenza.
4. Qualora uno dei due corsi di studio sia un corso di dottorato di ricerca, la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione viene effettuata dai rispettivi organi collegiali che verificano se sussistono le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.



5. La possibilità di contemporanea iscrizione a una Scuola di specializzazione e a un corso di master o di dottorato di ricerca deve essere valutata dai rispettivi organi collegiali che verificano la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.
6. Lo studente già iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico e ad un corso di diploma accademico di primo o secondo livello presso una istituzione AFAM può beneficiare del nuovo sistema e non essere pertanto più vincolato al limite massimo di 90 CFU/CFA da acquisire per anno previsto dal DM 28.09.2011.
7. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.
8. L'iscrizione al secondo corso è possibile solo se lo studente risulta in regola con i pagamenti previsti per il primo corso.
9. In caso di iscrizione a due corsi di studio con accesso a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
10. L'iscrizione contemporanea a due corsi di studio con accesso a numero programmato a livello nazionale sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale.

Art. 4

Ulteriori condizioni relative all'obbligo di frequenza

1. Nel caso in cui uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato del regolamento didattico del corso, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.
2. Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.
3. È consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di studio a frequenza obbligatoria esclusivamente nel caso in cui siano stati già assolti gli obblighi di frequenza su almeno uno dei due corsi: ad esempio, quando lo studente debba sostenere solo il tirocinio e/o la prova finale.

Art. 5

Modalità di presentazione della richiesta di contemporanea iscrizione

1. La richiesta di contemporanea iscrizione deve essere presentata entro le scadenze previste per l'immatricolazione o per il rinnovo dell'iscrizione, compilando il modulo disponibile sul sito web dell'Università degli studi di Bergamo, che prevede anche una autocertificazione della volontà di iscriversi ad un secondo corso di studio e del possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. In caso di prima iscrizione effettuata presso altra università, lo studente è tenuto a presentare l'autocertificazione relativa a tale carriera comprensiva di piano di studio ed esami sostenuti. Lo studente dovrà in seguito comunicare tempestivamente eventuali variazioni del suo piano di studio.
3. Se uno dei due corsi è offerto in altra università, la richiesta di contemporanea iscrizione deve essere presentata anche presso gli uffici di tale università.
4. L'autocertificazione di contemporanea iscrizione deve essere compilata dallo studente per ogni anno accademico in cui rinnova l'iscrizione ad entrambi i corsi.

Art. 6

Valutazione della richiesta di contemporanea iscrizione



1. La richiesta di contemporanea iscrizione viene presa in carico dalla segreteria studenti del secondo corso a cui lo studente è interessato.
2. Se entrambi i corsi di studio sono offerti dall'Università degli studi di Bergamo, la richiesta di contemporanea iscrizione deve essere esaminata dalla struttura didattica competente del secondo corso di iscrizione, previa eventuale consultazione della struttura didattica del primo corso di iscrizione, cui in ogni caso va comunicata la contemporanea iscrizione dello studente ai fini della presa d'atto.
3. Per il calcolo della differenziazione dei due terzi delle attività formative, tenuto conto che il calcolo va effettuato sulla base delle caratteristiche oggettive del corso di studio riferite all'offerta didattica programmata e in particolare ai SSD attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative e ulteriori nonché ai relativi CFU, la struttura didattica competente farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore disciplinare. In particolare, si dovrà calcolare la somma dei CFU previsti nel piano di studio del singolo corso di studio per ciascun settore disciplinare, calcolare la differenza fra i CFU previsti nello specifico settore nei due corsi di studio oggetto di contemporanea iscrizione e sommare i valori delle differenze riscontrate nei diversi SSD. La somma delle differenze deve essere pari ad almeno 120 CFU nel caso di contemporanea iscrizione a due corsi di laurea triennale, 80 CFU nel caso di iscrizione a due corsi di laurea magistrale, 200 CFU nel caso di iscrizione a due corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
4. Nel caso in cui la differenziazione dei due terzi delle attività formative sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore. Ad esempio, in caso di iscrizione contemporanea ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea magistrale la differenziazione deve essere pari ad almeno 80 CFU.
5. La verifica della differenziazione dei due terzi delle attività formative deve essere effettuata al momento dell'iscrizione; occorre procedere ad una nuova verifica in fase di modifica del piano di studio esclusivamente nel caso in cui le modifiche siano relative ad attività formative non presenti nell'offerta della coorte cui appartiene lo studente.
6. Lo studente può immatricolarsi al secondo corso di studio dopo che è stata verificata l'effettiva compatibilità e la differenziazione dei percorsi da parte della struttura didattica competente,
7. L'esito della valutazione viene inviato via mail alla casella di posta elettronica istituzionale per gli studenti già iscritti e alla casella personale indicata in fase di registrazione al portale nel caso in cui l'iscrizione al corso non sia stata ancora effettuata.

Art. 7

Benefici per il diritto allo studio

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
2. In caso di immatricolazione per la prima volta, nello stesso anno accademico, a due corsi di studio, lo studente dichiara, al momento della compilazione della richiesta di contemporanea iscrizione, quale delle due iscrizioni individua come riferimento per i benefici per il diritto allo studio.
3. Se lo studente è già iscritto ad un corso di studio in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione, salvo nel caso in cui non abbia mai richiesto benefici per il diritto allo studio sul primo corso di iscrizione.



4. Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
5. Per quanto concerne la maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, si rimanda a quanto stabilito nel Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio relativo all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio.
6. Nel caso in cui la borsa di studio venga riconosciuta per l'ultimo semestre del corso di studio principale ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 1320/2021 nella misura del 50% dell'importo, in presenza dei requisiti previsti, l'integrazione del 20% va erogata – in analogia – nella misura pari alla metà dell'integrazione ordinaria.

Art. 8

Contribuzione universitaria

1. La contribuzione universitaria è dovuta per ciascuno dei due corsi di studio secondo le modalità e la misura stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti.
3. Gli studenti iscritti a due corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o iscritti contemporaneamente a una istituzione del sistema AFAM e all'Università degli studi di Bergamo possono beneficiare di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale secondo le modalità e la misura stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per gli studenti iscritti a due corsi (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) presso l'Università degli studi di Bergamo, la tassa regionale è dovuta solo per il corso di prima iscrizione; restano, invece, dovuti eventuali contributi previsti per l'accesso a ciascuno dei due corsi.
5. Per gli studenti contemporaneamente iscritti presso una istituzione del sistema AFAM o un altro ateneo situati in Lombardia il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio potrà essere richiesto direttamente all'Ateneo o all'istituzione di seconda immatricolazione.
6. Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve essere versata presso entrambi gli atenei.

Art. 9

Riconoscimento delle attività formative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere al riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto.
2. A tal fine, lo studente deve presentare richiesta di convalida delle attività formative, accompagnata dall'autocertificazione degli esami sostenuti, oltre a versare il contributo previsto annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente agli studenti dalle strutture didattiche competenti, anche in deroga ad eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici.



4. È possibile per lo studente chiedere il riconoscimento di una attività svolta (o comunque riconosciuta) nell'altro corso di studio a cui risulta iscritto, a condizione che permanga la prescritta differenziazione dei due terzi delle attività formative.
5. Le strutture didattiche delle Istituzioni AFAM e degli Atenei, sulla base di quanto disposto dai rispettivi regolamenti didattici procedono, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obiettivi formativi dell'altro corso di studio.

Art. 10

Modalità di agevolazione dell'iscrizione contemporanea

1. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti.
2. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel Regolamento didattico di Ateneo.
3. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

Art. 11

Sospensione dagli studi e rinuncia

1. In caso di iscrizione ad altri corsi universitari per i quali non è consentita la contemporanea iscrizione rimane valida la possibilità di avvalersi della sospensione dagli studi.
2. È inoltre consentita la sospensione dagli studi per gli studenti che vogliono iscriversi ad altri corsi senza usufruire della contemporanea iscrizione.
3. Lo studente che intende rinunciare agli studi deve indicare se la rinuncia si riferisce ad entrambi i corsi cui risulta iscritto. In ogni caso è possibile presentare la domanda di rinuncia agli studi per uno solo dei due corsi di studio.

Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà emanato con Decreto Rettorale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.